

Tabella 19: Ripartizione assegnazioni definitive 2003 a favore delle altre attività musicali

Settore	Assegnazioni 2003	Peso %
Lirica Ordinaria e Att. sperimentale	4.324.771,76	5,94
Teatri di Tradizione	15.262.032,29	20,96
Istituzioni Concertistiche Corali - I.C.O	15.564.296,06	21,37
Concertistica	16.933.966,74	23,25
Festival	9.397.966,29	12,90
Corsi	2.022.085,80	2,78
Concorsi	1.370.137,83	1,88
Attività Promozionale	1.261.894,47	1,73
Enti Promozione	2.484.120,00	3,41
Complessi Bandistici	1.115.589,00	1,53
Estero	1.999.798,00	2,75
Biennale di Venezia	680.595,00	0,93
Iniziative dell'Am.ne - art. 14, comma, a*	244.000,0	0,34
Progetti speciali - art.16**	170.000,00	0,23
TOTALI	72.831.253,24	100,00


* € 144.000,00 assegnati dal Servizio III (Concertistica) e € 100.000,00 assegnati dal servizio II (Lirica)

** € 135.000,00 assegnati dal Servizio III (Concertistica) e € 35.000,00 assegnati dal servizio II (Lirica)

Nel grafico seguente si illustra con maggiore evidenza la distribuzione percentuale delle assegnazioni definitive ai vari comparti.

La Concertistica assorbe il 23% delle risorse, seguita dalle ICO e dai Teatri di Tradizione (21%).

Ai festival sono destinate il 13% delle assegnazioni complessive, mentre un 5% va ai corsi e ai concorsi.



Nella tabella che segue si pongono a confronto le assegnazioni nell'ultimo biennio.

Tabella 20: Assegnazioni definitive 2003 a favore delle altre attività musicali e confronto con il 2002

Settore	Assegnazioni 2002	Assegnazioni 2003	Variazione %
Lirica Ordinaria e Att. sperimentale	3.989.531,73	4.324.771,76	8,40%
Teatri di Tradizione*	15.029.478,84	15.262.032,29	1,55%
Istituzioni Concertistiche Corali - I.C.O.	15.055.752,00	15.564.296,06	3,38%
Concertistica	16.483.400,00	16.933.966,74	2,73%
Festival	9.125.300,00	9.397.966,29	2,99%
Corsi	2.036.100,00	2.022.085,80	-0,69%
Concorsi	1.440.500,00	1.370.137,83	-4,88%
Attività Promozionale	1.263.500,00	1.261.894,47	-0,13%
Enti Promozione	2.719.750,00	2.484.120,00	-8,66%
Complessi Bandistici	1.317.600,00	1.115.589,00	-15,33%
Estero	1.055.990,00	1.999.798,00	89,38%
Biennale di Venezia	690.324,00	680.595,00	-1,41%
Iniziativa dell'Am.ne - art. 14, comma, a**	895.500,00	244.000,00	-72,75%
Progetti speciali - art.16*	481.921,00	170.000,00	-64,72%
TOTALI	71.584.647,57	72.831.253,24	1,74%

* Nel 2002 l'assegnazione definitiva è stata ridotta a € 14.645.877,30 per la revoca del contributo a Mantova. Pertanto la variazione percentuale sale dall'1,55% al 4,2%

Dal confronto emerge una crescita del volume complessivo delle assegnazioni definitive pari all'1,74%, con variazioni positive che hanno riguardato soprattutto le attività di promozione all'estero quasi raddoppiate (in controtendenza rispetto all'anno scorso) e in misura più contenuta la lirica ordinaria e sperimentale (9% circa).

Segni particolarmente negativi si riscontrano nelle iniziative dell'amministrazione e nei progetti speciali che tuttavia hanno beneficiato – come vedremo successivamente – di risorse extra-FUS.

Anche i complessi bandistici perdono un 15% rispetto al 2002, anno nel quale avevano invece registrato un incremento di pari importo.

Pare utile ricordare che nel 2002 l'incremento delle risorse rispetto al 2001 aveva registrato una variazione positiva pari al 3,85%,

La tabella che segue – già presentata in sede di analisi delle partite contabili – illustra per ciascuna attività la ripartizione inizialmente effettuata dall'Amministrazione in base allo stanziamento complessivo iniziale di € 68.059.527, ponendola a confronto con la distribuzione delle assegnazioni effettivamente attribuite ai vari comparti tenuto conto degli incrementi (storni e fondo integrativo) e dei residui.

Il raffronto consente peraltro di visualizzare le differenze e la relativa variazione percentuale per ogni attività.

Tabella 21: Fondi integrativi assegnati nel 2003

Attività	Riparto FUS 2003 stanziamento iniziale	Ass. ai comparti più fondi integrativi	Fondi integrativi assegnati	Variazione perc. Stanz. iniz.-stanz. def.
Lirica Ordinaria e Att. sperimentale	4.049.542,00	4.324.771,76	275.229,76	6,80
Teatri di Tradizione	14.802.947,00	15.262.032,29	459.085,29	3,10
Istituzioni Concertistiche Corali - I.C.O	15.422.289,00	15.564.296,06	142.007,06	0,92
Concertistica	14.734.888,00	16.933.966,74	2.199.078,74	14,92
Festival	8.289.650,00	9.397.965,29	1.108.315,29	13,37
Corsi	1.633.429,00	2.022.085,80	388.656,80	23,79
Concorsi	1.225.071,00	1.370.137,83	145.066,83	11,84
Attività Promozionale art. 40	1.075.341,00	1.261.894,47	186.553,47	17,35
Enti Promozione	2.484.173,00	2.484.120,00	-53,00	-0,00
Complessi Bandistici	1.116.176,00	1.115.589,00	-587,00	-0,05
Estero	2.375.277,00	1.999.798,00	-375.479,00	-15,81
Biennale di Venezia	680.595,00	680.595,00	0,00	0,00
Iniziativa Amm.ne- art. 14		244.000,0	244.000,00	
Progetti speciali - art.16	170.149,00	170.000,00	-149,00	-0,09
TOTALI	68.059.527,00	72.831.252,24	4.771.725,24	7,01

Dalla lettura dei dati, emerge un aumento complessivo di risorse assegnate rispetto a quanto stanziato inizialmente, pari a + € 4.771.725,24.

I comparti hanno beneficiato di incrementi non omogenei e in alcuni casi si registrano delle riduzioni: in particolare, come vedremo nella specifica trattazione, le attività all'estero diminuiscono rispetto allo stanziamento iniziale (pur registrando, come abbiamo visto, un aumento di risorse rispetto all'anno scorso) a vantaggio di altre attività, quali ad esempio le iniziative dell'amministrazione (+43%), i corsi (+23%), le attività promozionali (+17%) e la concertistica (+15% circa).

Tabella 22: Le "Altre attività musicali" definite secondo il D.M. 08/02/2002 n.47

Capo II - Settori Musicali**Definizione****Teatri di tradizione (art.9)**

Hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali, con particolare riferimento all'attività lirica, nel territorio delle rispettive province.

Attività concertistiche stabili. Istituzioni concertistico-orchestrali (art.10)

Sono i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale.

Attività liriche ordinarie (art.11)

Attività liriche promosse da enti pubblici o da soggetti privati non aventi scopo di lucro e dotati di personalità giuridica

Associazioni e soggetti musicali (art.12)

Attività concertistica e corale, sia di produzione che di ospitalità, realizzate da soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro.

Capo III - Altri soggetti della musica**Definizione****Rassegne e festival (art.13)**

Rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento della musica e allo sviluppo della cultura musicale, anche in relazione alla promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralità di spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari

Promozione della musica e perfezionamento professionale (art.14)

Iniziative promosse da soggetti pubblici o privati che svolgono attività di promozione, informazione e valorizzazione della cultura musicale, o che si occupano dell'organizzazione di corsi e concorsi in ambito musicale. Rientrano in questo ambito anche le iniziative disposte dall'Amministrazione.

Complessi bandistici (art.15)

Promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro.

Capo IV -**Progetti speciali (art.16)**

Promozione di particolari linguaggi o tradizioni musicali, anche con riferimento all'innovazione musicale, all'ausilio a nuovi progetti musicali, al collegamento con esperienze artistiche di altri Paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza musicale in aree del Paese meno servite.

7.1 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I parametri di assegnazione delle sovvenzioni alle altre attività musicali sono previsti dal nuovo Regolamento emanato con D.M 18/02/2002 n.47, entrato in vigore il 18 aprile 2002 e “recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge 30/04/1985 n.163”.

L'Amministrazione, infatti, ha ritenuto necessario modificare la disciplina dell'erogazione delle somme destinate al settore della musica, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la contribuzione statale.

Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attività liriche, concertistiche e corali, di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, i concorsi, le attività dei complessi bandistici.

Ai sensi dell'art. 2 del nuovo Regolamento (Criteri generali di assegnazione del contributo), il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art.5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 6 (si veda più avanti).

Il contributo non può comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

Le disposizioni regolamentari prevedono che, il Ministro con successivo Decreto, ai fini dell'attribuzione del contributo ai programmi di attività relativi ai singoli settori musicali, sentita la sezione musica del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

- a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art.5 per la quantificazione del contributo;
- b) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi musicali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;
- c) l'incentivo finanziario per le attività svolte nelle Regioni Obiettivo 1, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
- d) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di Paese dell'Unione europea, per le quali sono in godimento i diritti d'autore;
- e) l'incentivo finanziario, nel caso di coproduzioni;
- f) la maggiorazione dei costi, per l'allestimento di opere italiane, non rappresentate in Italia da almeno 30 anni;
- g) la maggiorazione dei costi per opere di autore italiano in prima esecuzione assoluta o inedite, nonché per la preparazione del relativo materiale musicale.

Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con Paesi appartenenti all'Unione europea.²⁹

Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per quelle gratuite svolte in chiese e per quelle svolte in edifici scolastici entro il limite del 10% dell'intera attività. Per le attività corali è consentito l'ingresso gratuito.

Come accennato, al fine dell'attribuzione dei contributi, la misura della percentuale destinata ai singoli settori musicali è determinata mediante **valutazione quantitativa** e **valutazione qualitativa**.

- a) **parametro quantitativo** (art. 5): per le varie tipologie di attività vengono presi in considerazione alcune voci di costo, relative alle iniziative svolte nel triennio precedente, nell'ambito delle spese sostenute dai soggetti per lo svolgimento delle attività finanziate.

²⁹ Le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.

La valutazione quantitativa determina una percentuale (art. 7) di contributo non superiore al 75 %. Qui di seguito indichiamo i costi valutabili in funzione della tipologia di attività:

- per le **attività lirica, concertistica e corale** sono valutabili i costi concernenti la produzione, l'ospitalità e la promozione.
- per l'attività di **produzione**, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati nonché dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.
- l'**ospitalità** si riferisce all'utilizzo di soggetti musicali per i quali sono previsti compensi a percentuale sugli incassi o fissi.
- per lo svolgimento di **attività liriche**, i costi presi in considerazione, ai fini della determinazione dei contributi, possono avere un incremento percentuale per i progetti che, con preventivi corsi di formazione e con la presenza di un regista e di un direttore di orchestra di comprovata professionalità, sono finalizzati alla promozione dell'attività di giovani cantanti lirici italiani.
- per l'attività di **formazione professionale** e per i **concorsi**, i costi si riferiscono ai compensi rispettivamente per i docenti e per i componenti delle giurie.
- per l'attività mirata alla **informazione**, alla **diffusione** e all'**incremento della cultura musicale**, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attività editoriale, e per l'attività di **perfezionamento professionale** di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attività istituzionale. Per le **rassegne ed i festival**, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalità, la promozione e la pubblicità. Per i **complessi bandistici**, sono considerate le spese di impianto e funzionamento.

b) parametro qualitativo (art. 6): il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative è adottato dalla Commissione Consultiva per la Musica³⁰ sulla base dei seguenti criteri:

- validità del progetto artistico;
- direzione artistica;
- continuità del nucleo artistico e stabilità pluriennale dell'impresa;
- committenza di nuove opere;
- spazio riservato al repertorio contemporaneo;
- esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta anni;
- innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione;
- coproduzione tra organismi musicali nazionali ed internazionali;
- promozione della musica italiana contemporanea
- creazione di rapporti con le scuole e le università;
- adeguatezza del numero di prove programmate.

La valutazione qualitativa può determinare la variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento dei costi ammessi ai sensi dell'art.5

In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente.

In base all'art 3 del nuovo Regolamento, la domanda di ammissione al contributo, riferita ad una programmazione annuale o triennale, deve essere presentata in duplice copia, di cui una in carta bollata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, corredata da:

- una copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci;

³⁰ Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.

- dichiarazione con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti sopra elencati;
- progetto artistico e preventivo finanziario relativi agli anni per i quali è richiesto il contributo, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'amministrazione;
- per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa, da presentare entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di realizzazione della manifestazione;
- dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo.

L'entità del contributo, annuale o triennale, è determinata con provvedimento del Direttore Generale per lo spettacolo dal vivo, previo parere della Commissione.

Ai sensi dell'art. 4, il contributo può essere assegnato a soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di attività nel settore musicale o che abbiano realizzato manifestazioni musicali di riconosciuta rilevanza nazionale o internazionale ovvero si avvalgano di un direttore artistico che abbia già ricoperto, per almeno due anni, tale carica o altra carica direttiva per soggetti musicali ammessi a contributo.

Ai sensi dell'art. 7 - in materia di erogazione del contributo - nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'Amministrazione può prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili, fermo restando l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta.

L'Amministrazione eroga l'acconto entro sessanta giorni dalla determinazione del contributo il cui importo è fisso ed invariabile, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari³¹ devono presentare una dichiarazione nella quale sono riportati:

- le risultanze finali del bilancio consuntivo o del rendiconto;
- gli incassi determinati dall'attività artistica;
- il numero delle giornate di spettacolo;
- il numero delle prove per ciascuno spettacolo;
- il personale stabilmente impiegato.

L'importo del contributo è fisso ed invariabile, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta. Per le attività triennali è possibile, a decorrere dal secondo anno del triennio, una revisione del contributo con riferimento ai maggiori costi, in presenza di nuovi elementi artisticamente qualificanti non prevedibili all'atto della presentazione del progetto artistico triennale.³²

Come già anticipato, in attuazione dei criteri generali contenuti nel Regolamento sono state definite con **D.M 16/04/2003**³³ le modalità e i criteri di dettaglio per la determinazione della base quantitativa dei contributi a norma dell'art.2, comma 3 e dell'art.5 del Regolamento di cui al DM n.47/2002.

³¹ I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a controlli da parte dell'amministrazione che procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività musicale sovvenzionata.

³² Il soggetto beneficiario è tenuto a svolgere un'attività quantitativamente non inferiore a quella cui si riferisce il contributo, pena una proporzionale riduzione. Qualora tale attività sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel secondo degli anni del triennio, una diminuzione non superiore al 15% per ciascuno anno rispetto all'attività prevista nel periodo di riferimento, la stessa dovrà essere comunque effettuata nella residua parte del triennio.

³³ Registrato alla Corte dei Conti il 27/05/2003 reg. n.3 Ufficio Controlli Ministeri Servizi alla Persona e beni Culturali

Il provvedimento quantifica i contributi in favore delle attività musicali differenziandole secondo le tipologie di attività e la dimensione organizzativa e finanziaria degli organismi richiedenti.

Per il **settore della lirica**, abbracciante sia la lirica ordinaria e sperimentale sia l'attività svolta dai Teatri di Tradizione di cui all'art.28 della Legge n.800/67 e art. 9 e 11 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 n.47, i criteri di dettaglio sono riportati all'art.2 del DM 16/04/2003, e qui di seguito elencati.

1. La percentuale di incidenza dei costi relativi agli oneri previdenziali ed assistenziali, come indicati nell'art. 5, comma 2 del Regolamento, è fissata nel 100% dei medesimi sino ad importo di € 258.000,00 e nel 50% per l'importo eccedente sino ad un massimo di € 1.291.000,00
2. L'importo conseguito da ciascun soggetto con il calcolo di cui al punto 1 è maggiorato di quota pari all'80% a copertura dei costi di allestimento ma non oltre il valore dei costi effettivi stessi e di quota per il 20% a copertura delle spese generali e delle strutture tecnico-organizzative ma non oltre il valore dei costi effettivi medesimi. Dette quote di maggiorazione, in ogni caso non possono superare nel complesso € 258.000,00.
3. Ciascun beneficio previsto alle lettere b), c), d), e), f), g) del comma 3 dell'art.2 ed al comma 4, dell'art.5 del Regolamento si calcola, utilizzando la percentuale a fianco di ciascuna fattispecie indicata, sull'importo di cui al comma 1 da assumere in rapporto al dato quantitativo di attività per la quale ricorre la previsione:
 - 10% per utilizzo, insieme a professionisti di collaudata esperienza, di giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;
 - 5% per attività svolte nelle regioni dell'Obiettivo 1, come definito dal regolamento (CE) n.1290/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;
 - 5% per attività comprendenti numero significativo di esecuzione di opere di autori contemporanei italiani o di paese dell'Unione europea per le quali sono in godimento i diritti d'autore;
 - 20% nel caso di coproduzioni;
 - 5% per allestimento di opere italiane non rappresentate in Italia da almeno 30 anni
 - 15% per allestimento di opere di autore italiano in prima esecuzione assoluta o inedita nonché per la preparazione del relativo materiale musicale;
 - 25% per lirica sperimentale di cui all'art. 37 della L. n.800/67 formata dai progetti all'art. 5, comma 4 del Regolamento.

Uno stesso evento musicale rientrante in più fattispecie tra quelle indicate lettere d), f), g) è ammesso al beneficio più favorevole tra quelli richiesti.

4. La quota quantitativa di contributo attribuibile ai teatri di tradizione per ospitalità è calcolata in ragione del 20% dei compensi fissi e dei compensi a percentuale, assumendo i primi nella loro interezza ed i secondi al 50%, nel limite massimo ammissibile di detti compensi di € 150.000,00 per tutta l'attività ospitata dal singolo soggetto.

A completamento di dette regole soccorre il comma 1 dell'art.7 del Regolamento, il quale stabilisce, peraltro in via generale, che l'Amministrazione, nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza, può prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili.

Come sopra riportato, una volta definita la base quantitativa a norma dell'art.5 del D.M. n.47 e dell'art. 2 del D.M. 28/06/2002 interviene la valutazione qualitativa, di pertinenza della Commissione per la Musica a norma dell'art.6, comma 2 nel quale si prevede l'assegnazione di un "indice moltiplicatore di qualità" compreso tra da 0 e 2 punti percentuali.

Il giudizio di detto organo, secondo il comma 3 del citato articolo 6 può determinare la variazione in aumento fino al doppio ovvero in diminuzione fino all'azzeramento del quantum calcolato in base ai costi ammessi.

Per il **settore delle Istituzioni Concertistiche-Orchestrale**, di cui all'art.28 della Legge n.800/67 e art. 10 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base ai criteri di dettaglio riportati all'art.3 del DM 16/04/2003 applicando le seguenti percentuali di incidenza:

- per le attività di produzione sugli oneri sociali (previdenziali e assistenziali): 100% fino ad un massimale di € 517.000,00; 50% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 1.034.000,00 e 50% ulteriore degli oneri sociali a copertura dei costi di allestimento, spese generali, strutture tecnico organizzative, nei limiti dei costi effettivi
- per le attività di ospitalità, sui compensi fissi 70% fino ad un massimo di € 258.000,00; a percentuale sono assimilati a quelli fissi quando gli stessi non superano il 70% del foglio paga.

Per il **settore relativo all'attività Concertistica**, di cui all'art.32 della Legge n.800/67 e art. 12 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base i criteri di dettaglio riportati all'art.4 del DM 16/04/2003 applicando le seguenti percentuali di incidenza:

- per le attività di produzione sugli oneri sociali (previdenziali e assistenziali): 100% fino ad un massimale di € 200.000,00; 50% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 517.000,00 e 50% ulteriore degli oneri sociali a copertura dei costi di allestimento, spese generali, strutture tecnico organizzative, nei limiti dei costi effettivi
- per le attività di ospitalità, sui compensi fissi o a percentuale: 80% fino ad un massimo di € 258.000,00; 60% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 775.000,00

Per il **settore dei Festival e delle Rassegne**, di cui all'art.36 della Legge n.800/67 e art. 13 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base i criteri di dettaglio riportati all'art.5 del DM 16/04/2003 applicando le seguenti percentuali di incidenza:

- per le attività di produzione sugli oneri sociali (previdenziali e assistenziali): 100% fino ad un massimale di € 258.000,00; 50% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 517.000,00 e 50% ulteriore degli oneri sociali a copertura dei costi di allestimento, spese generali, strutture tecnico organizzative, nei limiti effettivi dei singoli costi, elevabili al 70% in presenza di opere liriche³⁴
- per le attività di ospitalità, sui compensi fissi o a percentuale: 80% fino ad un massimo di € 258.000,00; 60% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 1.032.000,00

Per i costi di promozione e pubblicità la percentuale di incidenza è pari al 25% per i primi e 25% per i secondi.

Per il **settore dei corsi nell'ambito della promozione musicale e del perfezionamento professionale**, di cui all'art.37 della Legge n.800/67 e art. 14 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base i criteri di dettaglio riportati all'art.7 del DM 16/04/2003 applicando una percentuale di incidenza del 150% sui compensi per i docenti comprensivi dei rimborsi spesa per viaggi e soggiorni e del 50% sui costi concernenti le attività istituzionali (spese artistiche) nel caso di corsi di perfezionamento

³⁴ Per i festival di musica lirica o di quelli in cui la musica lirica sia prevalente, si applicano i criteri della lirica qualora più favorevoli

professionale di quadri artistici, tecnici e amministrativi in qualunque genere musicale, organizzati da soggetti che, non svolgendo attività di produzione musicale, svolgono attività di perfezionamento istituzionalmente e cono carattere di continuità, dispongono di adeguati spazi attrezzati per attività didattica e musicale e dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale. Il contributo non potrà comunque essere superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Per il **settore dei concorsi nell'ambito della promozione musicale**, di cui all'art.37 della Legge n.800/67 e art. 14 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base i criteri di dettaglio riportati all'art.6 del DM 16/04/2003 applicando una percentuale di incidenza del 200% sui compensi per la giuria, comprensivi dei rimborsi spesa di viaggi e soggiorni.

Per il **settore relativo all'attività promozionale**, di cui all'art.37 della Legge n.800/67 e art. 14 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base i criteri di dettaglio riportati all'art.8 del DM 16/04/2003 applicando una percentuale di incidenza del 50% sulle spese istituzionali

Per gli enti di promozione musicale la percentuale di incidenza, fissata dall'art.9 del DM 16/04/2003, è invece pari al 70% delle spese istituzionali in considerazione della peculiarità degli enti di promozione e della loro funzione nonché dell'attività da essi svolta.

Per il **settore relativo ai progetti speciali**, di cui all'art. 16 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base i criteri di dettaglio riportati all'art.10 del DM 16/04/2003 applicando una percentuale di incidenza del 50% sulle spese artistiche ed organizzative.

Il DM 16/04/2003 infine, accanto alle quote e ai massimali sopra descritti e sempre ai fini della determinazione quantitativa dei contributi, prevede all'art. 11 due ulteriori criteri a favore delle Istituzioni concertistico-orchestrale, dei festival, dei concorsi, dei corsi, delle attività promozionali, degli enti promozione musicale e per i progetti speciali:

- a) **maggiorazione dei costi** in base alle seguenti percentuali:
 - ▶ 5% della base quantitativa per numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di Paesi dell'Unione europea;
 - ▶ 2% della base quantitativa per l'allestimento di opere italiane non rappresentate in Italia da almeno 30 anni;
 - ▶ 5% della base quantitativa per opere di autore italiano in prima esecuzione assoluta o inedite e preparazione del materiale musicale
- b) **incentivi finanziari** secondo le seguenti percentuali:
 - ▶ 5% della base quantitativa per utilizzo di giovani musicisti e tecnici nei primi 5 anni di attività professionale
 - ▶ 10% della base quantitativa per attività svolte nelle regioni dell'Obiettivo 1;
 - ▶ 5% della base quantitativa per manifestazioni effettuate in coproduzione

7.2 IL CONTRIBUTO AI COMPARTI

7.2.1 I TEATRI DI TRADIZIONE

I Teatri di Tradizione, disciplinati dall'art. 28 Legge 800/67 e, contestualmente, dall'art.9 del Regolamento di cui al DM 08/02/2002 n.47, hanno "il compito di promuovere, agevolare e coordinare le tradizioni artistiche e musicali nel territorio delle rispettive Province".³⁵

Essi presentano la caratteristica comune di un radicamento in aree del territorio dove è forte una tradizione artistico-culturale e possono essere al massimo uno per provincia.

Sono ammessi al contributo se ricorrono le seguenti condizioni:

- esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica³⁶;
- produzione musicale propria e continuativa, comunque prevalente rispetto all'ospitalità, individuata sulla base di un organico programma culturale definito con cadenza annuale o triennale di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche;³⁷
- entrate proprie non inferiori al 60% del contributo richiesto.

La legge 800/67 - giova ricordarlo - prevede che il Ministro, sentita la Commissione per la musica, possa con proprio Decreto, riconoscere la qualifica di "Teatro di tradizione" a quei teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali.

Nel corso del 2003 la Commissione ha esaminato nuove istanze di riconoscimento a seguito delle quali sono stati riconosciuti con Decreti del Ministro 26/09/2003, 4 nuovi Teatri di Tradizione:

- Ente Luglio Musicale Trapanese
- Teatro Marrucino di Chieti
- Teatro Fraschini di Pavia
- Opera Giocosa di Savona

Queste quattro nuove realtà vanno così ad aggiungersi ai 24 Teatri di tradizione precedentemente riconosciuti dallo Stato ³⁸.

Occorre aggiungere che per effetto della Legge n.310/03 il Teatro Petruzzelli di Bari è stato trasformato in Fondazione Lirico Sinfonica.

Passando ad analizzare l'entità del sostegno pubblico ai Teatri di Tradizione, occorre in primo luogo indicare lo stanziamento inizialmente stanziato in favore di tali soggetti, che per l'anno 2003 è stato fissato con DM 16/04/2003 in € 14.802.947,00 sulla base della quota FUS di riparto: un importo leggermente inferiore a quanto stanziato nel 2002 (€ 14.977.270,00).

³⁵ Art. 28, comma 3 della Legge 14/08/1967 n.800

³⁶ E' escluso lo svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza presso altri teatri di tradizione

³⁷ Le recite delle opere liriche dovranno rappresentare almeno il 70% dell'attività per la quale viene richiesto il contributo

³⁸ In base all'art. 28, comma 1, della Legge 14/08/1967, n. 800 erano stati riconosciuti "Teatri di tradizione": Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari. Negli anni successivi hanno ottenuto il riconoscimento i restanti teatri (Donizetti di Bergamo, Alighieri di Ravenna, Giglio di Lucca, Sferisterio di Macerata, Pergolesi di Jesi, Greco di Lecce, Rendano di Cosenza).

Il Teatro Comunale di Treviso è chiuso dalla fine del 1998, ultimo anno in cui ha ricevuto un contributo dal Fondo Unico dello Spettacolo.

Tale ammontare è stato successivamente aumentato a € 15.262.032,29 per effetto degli storni ricevuti dalle Fondazioni Lirico-Sinfoniche (come accaduto anche nel corso dell'anno precedente) e ad una quota del Fondo Integrativo di cui al DM 14/10/2003.

Pertanto le risorse effettivamente assegnate dall'Amministrazione nel 2003 risultano superiori rispetto a quanto assegnato in via definitiva nel 2002 (€ 14.645.877,30 considerando la revoca del contributo al Teatro Sociale di Mantova).

L'ammontare assegnato nell'anno in esame segna dunque un discreto aumento pari a 4,2% rispetto al 2002.

Giova ricordare che nel biennio precedente 2001-2002 si era assistito ad un calo delle risorse definitive assegnate (-3,8%).

All'amministrazione sono giunte 23 istanze di sovvenzionamento, una in più rispetto al 2002.

Come vedremo in seguito i soggetti sovvenzionati sono stati 22 in quanto anche nel 2003 le risorse assegnate al Teatro Sociale di Mantova sono state successivamente revocate. Infatti il Condominio Teatro Sociale di Mantova con nota 221 del 12.12.2003 ha comunicato di non essere in grado di svolgere l'attività prevista, così come già accaduto nel 2002.

Analizziamo i passaggi normativi ed amministrativi più rilevanti che hanno condotto alle assegnazioni definitive.

Con DM 20/06/2003 erano state inizialmente ripartite sovvenzioni per un importo complessivo di € 15.415.395,00 derivante dallo stanziamento iniziale sommato ad ulteriori € 612.448,00: a sostegno di tale incremento destinato ai Teatri di Tradizione con DM 29/05/2003 vi è da un lato il numero maggiore di istanze pervenute e dall'altro la necessità di giungere ad un livello di assegnazioni analogo a quello disposto nell'anno precedente.

L'importo complessivo della sola componente quantitativa (calcolata applicando i criteri prescritti dall'art.2 del DM 16/04/2003) è ammontato a € 13.322.885,75, mentre, in base al giudizio qualitativo e relativo coefficiente espresso dalla Commissione musica sul progetto di attività lirica 2003 presentato da ciascun Teatro di Tradizione il totale complessivo delle sovvenzioni è risultato pari a € 15.995.732,93. Tale ammontare è stato ridotto proporzionalmente in funzione dello stanziamento iniziale disponibile ovvero € 15.415.395,00.

Con successivo Decreto 05/12/2003 l'Amministrazione ha provveduto ad assegnare ai Teatri di Tradizione ulteriori € 230.239,27 grazie a quanto previsto dal DM 14/10/2003 relativo alla ripartizione di risorse integrative tra i settori dello spettacolo e agli appositi criteri fissati il 30/07/2003 dal Comitato per i Problemi dello Spettacolo proprio al fine di integrare gli importi dei contributi inizialmente assegnati. Le risorse aumentano pertanto a € 15.645.634,27.

Infine con Decreto 17/12/2003 si prende atto della mancata effettuazione della stagione lirica del Teatro Sociale di Mantova (come già accaduto nel 2002). Pertanto visto il D.D 16/12/2003 con il quale viene revocato al suddetto teatro il contributo di € 426.611,39, tale importo viene reso disponibile per procedere ad ulteriori integrazioni a favore dei Teatri di Bari, Catania, Jesi e Piacenza per complessivi € 43.009,41.

Si giunge così alla somma definitivamente assegnata indicata in precedenza pari a € 15.262.032 calcolata sottraendo allo stanziamento precedentemente fissato la sovvenzione decaduta e aggiungendo l'ulteriore importo integrativo.

La tabella che segue pone a confronto le sovvenzioni a ciascun soggetto nel 2003 con quelle del 2002, indicando la variazione percentuale rispetto all'anno precedente, con riferimento ai singoli Teatri di tradizione e a livello generale.

Tabella 23: Contributi FUS ai Teatri di tradizione assegnati nel 2002 e 2003

Teatro di tradizione	Sede	Regione	2002	2003	Variazioni % 2002-2003
Comune di Novara (Teatro Coccia)	Novara	Piemonte	296.938,99	296.938,99	0,0
Comune di Bergamo (Civico Teatro "G. Donizetti")	Bergamo	Lombardia	618.425,78	618.425,78	0,0
Fond.ne Ponchielli di Cremona	Cremona	Lombardia	621.171,58	621.171,58	0,0
Teatro Sociale	Mantova	Lombardia			
Società Teatro Grande di Brescia	Brescia	Lombardia	553.229,95	553.229,95	0,0
Ass.ne As.Li.Co - Como (Società Palchettisti Teatro Sociale)	Como	Lombardia	698.362,46	698.362,46	0,0
Comune di Rovigo (Teatro Sociale)	Rovigo	Veneto	598.178,07	598.178,07	0,0
Comune di Piacenza	Piacenza	Emilia Romagna	549.082,44	537.369,87	-2,1
Consorzio "I Teatri" di Reggio Emilia	Reggio Emilia	Emilia Romagna	767.560,27	896.258,86	16,8
Fond.ne Teatro Comunale di Modena	Modena	Emilia Romagna	848.780,71	848.780,71	0,0
Fond.ne Teatro Regio di Parma	Parma	Emilia Romagna	1.293.822,96	1.398.452,94	8,1
Fond. Ravenna Manifestazioni (Teatro Alighieri)	Ravenna	Emilia Romagna	665.531,60	665.531,60	0,0
Ist.ne Teatro Comunale	Ferrara	Emilia Romagna	613.432,52	674.603,44	10,0
Fond.ne Teatro di Pisa	Pisa	Toscana	710.866,11	728.439,92	2,5
Comitato Estate Livornese	Livorno	Toscana	405.100,86	433.527,73	7,0
Azienda Teatro del Giglio	Lucca	Toscana	519.423,26	523.610,33	0,8
Ass.ne Arena Sferisterio	Macerata	Marche	925.562,43	986.072,34	6,5
Comune di Jesi (Teatro Com. "G.B. Pergolesi")	Jesi	Marche	646.273,52	636.641,26	-1,5
Comune di Bari (già Ente Lirico-Conc. Pugliese)	Bari	Puglia	489.393,71	465.996,87	-4,8
Amm.ne prov.le di Lecce (Teatro Politeama Greco)	Lecce	Puglia	523.366,51	535.048,39	2,2
Comune di Cosenza (Teatro Com. "A. Rendano")	Cosenza	Calabria	*no stagione	323.517,63	
Fond.ne Teatro Massimo "V. Bellini"	Catania	Sicilia	1.652.000,00	1.572.500,00	-4,8
Ente Concerti "M.L. De Carolis"	Sassari	Sardegna	649.373,57	649.373,57	0,0
Totale (n. 22 soggetti)			14.645.877,30	15.262.032,29	4,2

Dall'analisi dei dati emerge un ammontare complessivo assegnato in via definitiva superiore rispetto a quello del 2002, anche in ragione del numero di teatri beneficiari superiore di una unità rispetto all'anno scorso.

Nel 2003, infatti, il Teatro Comunale Rendano di Cosenza ha effettuato la stagione lirica dopo un anno di inattività dovuta a lavori di adeguamento del Teatro.

Come risulta dalla tabella, il contributo effettivamente erogato nel 2003 ai Teatri di Tradizione ha segnato una variazione positiva del 4,2% rispetto al 2002, segnando una inversione di tendenza rispetto all'andamento negativo del biennio precedente.

Nove teatri di tradizione hanno ottenuto la medesima sovvenzione ricevuta nel 2002.


Degni di nota gli aumenti dei contributi (rispetto a quelli assegnati nel 2002) di cui hanno beneficiato cinque teatri operanti al Nord: il Consorzio I Teatri di Reggio Emilia (+17% circa), il Teatro Comunale di Ferrara (+10%), il Teatro Regio di Parma (+8%), il Comitato Estate Livornese (+7%) e l'Associazione Arena Sferisterio di Macerata (+6,5%).

Da porre in evidenza, invece, il dato negativo relativo al teatro Massimo "Bellini" di Catania che, pur mantenendo il primato della sovvenzione più elevata seguito dal Teatro Regio di Parma (unici due soggetti a ricevere più di 1 milione di euro), nel 2003 (al pari del 2002) ha subito una riduzione dei fondi pari al circa il 5% circa rispetto all'anno precedente.

Un calo analogo si registra nei contributi assegnati al Teatro di Bari (-4,8%) e in misura inferiore al Comune di Piacenza (-2,1%) e di Jesi (-1,5%).

Il grafico sottostante illustra il differente peso percentuale che risulta nella distribuzione delle risorse a favore dei 22 teatri di Tradizione beneficiari di contributi nel 2003.


Grafico 12: Peso % nella distribuzione dei contributi ai Teatri di Tradizione nel 2003



L'andamento delle assegnazioni a livello territoriale mostra, per i 22 Teatri di Tradizione beneficiari dei contributi del FUS 2003, una distribuzione che, per più della metà delle risorse (55%), è diretta a favore delle Regioni del Nord in particolare nei Teatri dell'Emilia Romagna e della Lombardia, seguendo una tendenza analoga a quella riscontrata dalle Fondazioni Lirico-Sinfoniche.

Al contrario di queste ultime, i cinque teatri di Tradizione localizzati al Sud beneficiano di un volume di risorse leggermente superiore (23%) rispetto ai cinque posizionati al Centro (22%).

Grafico 13: Ripartizione territoriale dei contributi assegnati ai Teatri di Tradizione, 2003



7.2.2 LE ATTIVITÀ LIRICHE ORDINARIE E SPERIMENTALI

Le attività liriche ordinarie sono disciplinate dall'art.27 della Legge n. 800 del 1967 e dall'art. 11 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 n.47.

Ai sensi dell'art 27 possono essere concessi contributi "in favore di attività liriche promosse da enti pubblici o da soggetti privati non aventi scopo di lucro e dotati di personalità giuridica" a condizione che:

- la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42 della Legge n.800/67 o da istituzioni teatrali e concertistico- orchestrali, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
- il programma di attività preveda un adeguato numero di prove e venga realizzato in teatri adeguati o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali; le manifestazioni siano eseguite da un adeguato numero di orchestrali, non inferiore a quello della partitura originale, ove questa lo indichi;
- il richiedente abbia entrate proprie pari almeno al 50% del contributo richiesto.

Le attività liriche sperimentali sono disciplinate dall'art.37 della Legge n. 800 del 1967 e dall'art. 5 comma 4 del nuovo Regolamento di cui al DM 08/02/2002 n.47.

Le stagioni liriche sperimentali possono ottenere un contributo se promosse da enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro al fine di stimolare la nuova produzione lirica.

Dal 2002 le stagioni liriche ordinarie e quelle sperimentali sono state accorpate.


Nel corso del 2003, in base a quanto disposto dal DM 05/12/2003 sono state sovvenzionate **33 stagioni liriche**, una in più rispetto al 2002 per un importo effettivamente impegnato di € **4.324.771,86** a fronte di una quota di ripartizione del FUS inizialmente assegnata pari a € 4.049.542,00 in base al DM 16/04/2003.

Si tratta di un volume di risorse superiore a quanto assegnato nel 2002 anno in cui le sovvenzioni erano ammontate a € 3.989.531,73.³⁹

Nell'ultimo triennio si è assistito ad un trend positivo di crescita delle assegnazioni come ben evidenziato dal grafico sottostante.

³⁹ Nel 2002 le assegnazioni dei progetti di lirica ordinaria e sperimentale sono state accorpate per la prima volta. Nel 2001 la lirica ordinaria aveva ricevuto € 2.749.616,53 (Lire 5,324 miliardi) mentre le assegnazioni a favore della lirica sperimentale erano state pari a € 774.685,35 (Lire 1,5 miliardi).

Grafico 14: Andamento assegnazioni lirica ordinaria e sperimentale triennio 2001-2003



Va evidenziato che con DM 18/07/2003 l'Amministrazione, tenendo conto delle disponibilità finanziarie inizialmente stanziare per il comparto, aveva ridotto proporzionalmente l'importo delle singole sovvenzioni calcolato dalla competente commissione utilizzando la base quantitativa, i coefficienti di qualità e il numero delle recite ammesse.

Il DM 05/12/2003 ha successivamente provveduto ad incrementare il totale delle assegnazioni con risorse pari a € 275.229,86 grazie al Fondo Integrativo di cui al DM 14/10/2003 che ha previsto una quota integrativa anche a favore della lirica ordinaria e sperimentale.

In questo modo l'Amministrazione, applicando i criteri (n. 2 e 4) fissati dal Comitato per i Problemi dello Spettacolo (seduta del 30/07/2003) ha potuto recuperare i tagli tenendo conto anche del contributo assegnato nell'anno 2002.

La tabella che segue mostra il contributo assegnato a ciascun soggetto nel 2003 e la variazione rispetto all'anno precedente.

Quest'anno è possibile effettuare un confronto più omogeneo con il 2002, in quanto, come già detto, proprio a partire dall'anno scorso le stagioni liriche ordinarie e sperimentali sono state accorpate. Dal confronto emerge una variazione percentuale positiva pari al 8,4%.